

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2122

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVAGLIA, MARTINI, ABBATE, ALLOCCA, AMALFITANO, ANSELMI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI FORTUNATO, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CENI, CERIONI, CITTERIO, FALCONIO, GAROCCHIO, LAFORGIA, MARZOTTO CAOTORTA, PEZZATI, PISICCHIO, PUCCI, RENDE, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, USELLINI, ZAMBON, ZARRO, ZOPPI, ZOSO

Presentata il 19 novembre 1980

Modifiche ed integrazioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, concernente casi di scioglimento del matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Cade nel dicembre di quest'anno il decennale dell'approvazione della legge sul divorzio e non si può perciò dire che non sia stata sufficientemente sperimentata nei suoi effetti.

In pratica, nonostante le enunciazioni, la legge Fortuna privilegia il marito e la moglie, nella rivendicazione dei suoi diritti è apparsa « soccombente per legge ».

Alla disparità di trattamento fra marito e moglie si assomma anche una disparità di trattamento tra le « due mogli » configurandosi una situazione di privilegio per la seconda moglie, mentre dovrebbe forse essere il contrario, giacché a suo tempo si sprecarono le promesse a favore del coniuge più debole, identificato quasi sempre nella moglie.

Il grado di democrazia sostanziale e di giustizia sociale di un popolo si misura dalle sue leggi e dal sistema apprestato per l'applicazione di queste.

Il nostro codice civile (articolo 11) detta: « la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo ». Il principio è ribadito dalla Costituzione all'articolo 25 comma secondo. La Carta costituzionale, inoltre, all'articolo 29 secondo comma stabilisce: « Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ».

Le norme sopra citate da sole sarebbero sufficienti a garantire comunque giustizia sociale alle donne che subiscono il divorzio, conferendo ad esse il diritto di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

conservare i diritti civili e quelli economici che con il vincolo matrimoniale rigorosamente indissolubile erano già entrati a far parte del patrimonio personale di ambedue i coniugi.

La presenza di una seconda o terza moglie ed i suoi conseguenti diritti non annullano quelli acquisiti dalla prima moglie che ha contratto matrimonio sotto il previgente regime legislativo, proprio perché il matrimonio — in contrasto con il dettato dell'articolo 29 comma secondo e dell'articolo 8 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo — si sciogliesse non per comune decisione dei coniugi o per valutazioni del caso concreto del giudice, bensì per volontà unilaterale di un coniuge il cui interesse individuale e privato prevale su quello sociale e familiare. In altri Paesi di antica legislazione divorzista, ad esempio in Inghilterra, il magistrato prima di concedere il divorzio valuta anche la probabile situazione economica in cui verrebbe a trovarsi la moglie incolpevole in caso di premorienza del marito.

Ad una prima lettura sembrò che la legge Fortuna-Baslini, pur nella sua lacunosità (priva com'è di norme transitorie e di un regolamento) aderisse al dettato costituzionale, in quanto nell'articolo 12 con il richiamo « per quanto di ragione » all'articolo 156 del codice civile (vecchio testo) che approfondiremo in sede di discussione parlamentare, sembra voler conservare in via transitoria al coniuge divorziato che aveva contratto matrimonio (allora) rigorosamente indissolubile, i diritti acquisiti.

Per non allarmare i contribuenti italiani e gli economisti, il divorzio era stato propagandato come « gratuito » e l'espediente per ottenerne la realizzazione senza gravare le casse dello Stato di una doppia pensione fino all'esaurirsi dei matrimoni contratti in regime di indissolubilità, fu quello di considerare la prima moglie, subito dopo i divorzi, un'estranea, privandola di tutti i diritti, anche quando la stessa ha il carico morale ed economico di uno o più figli del marito immemore e trasferendo tali diritti a favore della se-

conda moglie, consapevole tra l'altro di coniugarsi con un uomo avente già un carico di famiglia.

Fu quindi sostenuto che nel solo articolo 9 era da ricercare la regolamentazione del diritto alla pensione, benché esso rappresenti un filo spinato tra le due vedove per proteggere la seconda moglie, anche se conti pochi anni di vita coniugale e spesso sia titolare di pensione diretta.

In seguito a forti e giustificate pressioni delle interessate in data 16 agosto fu approvata la legge 1° agosto 1978, n. 436, parzialmente riparatrice ai fini pensionistici. Ma ad oltre due anni dalla promulgazione di detta legge, a causa delle difficoltà di interpretazione, nessuna divorziata vedova può prevedere quando riscuoterà la pensione, perché, pur quando si è ottenuta la sentenza del Tribunale che sancisce il diritto, si ricomincia con le difficoltà e resistenze degli uffici pensionistici. In questi, infatti, sono nati conflitti di competenza e di interpretazione, dovuti alle eterogenee decisioni dei giudici (alcuni dei quali concedono l'intera reversibilità; altri i quattro quinti; altri il trenta per cento; altri ancora rinnovano l'assegno periodico con indicizzazione ecc., il tutto con le decorrenze più varie e imprevedibili) le quali destano perplessità e dubbi sulla adeguata denominazione del ruolo contabile di queste somme da erogare che, impropriamente, alcuni vorrebbero considerare « assegno alimentare » in contrasto con la legge che parla di « pensione ».

In questa situazione confusa si è poi inserita la circolare interpretativa e restrittiva del Ministero del tesoro n. 1274 del 1979 che ha completamente snaturato il concetto di pensione stabilito dall'articolo 236 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, ed ha affermato che con la sentenza di divorzio è venuto meno il beneficiario della pensione di reversibilità: il che contraddice nettamente il dettato dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

A questo punto c'è da osservare che la pensione (al pari della liquidazione) rappresenta una parte della retribuzione

differita nel tempo per una forma di previdenza obbligatoria, operante anche a favore dei familiari del lavoratore dipendente; essa si devolve « *jure proprio* » e non « *jure successionis* ».

Non vi è quindi ragione perché tale principio, affermato dalla Corte dei conti in riferimento alla separazione per colpa di entrambi i coniugi in epoca pre-divorziata, non debba trovare puntuale applicazione in regime di divorzio nei casi in cui non ci sia l'*elusivo addebito* della rottura del matrimonio.

Pertanto il negare — come purtroppo nella prassi avviene — la corresponsione della intera pensione di reversibilità (e della liquidazione) al coniuge divorziato superstite quando esso ha contratto matrimonio rigorosamente indissolubile — sia civile che religioso — o non ripartirla secondo gli anni di legame matrimoniale ai coniugi che hanno contratto matrimonio in regime di divorzio, significa consentire agli enti pensionistici di interferire in rapporti familiari strettamente privati a proprio vantaggio. È infatti indiscutibile che il coniuge divorziato con il contributo dato alla conduzione del nucleo familiare ha pienamente maturato il suo diritto alla pensione e alla liquidazione, quanto meno in proporzione agli anni di legame matrimoniale.

La erronea interpretazione del Ministero del tesoro è contraria anche al primo canone ermeneutico fissato all'articolo 12 delle disposizioni preliminari del codice civile, che impone all'interprete di non attribuire alla legge (in questo caso la legge 1° agosto 1978, n. 436) altro senso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole. Ove mai residuasse incertezza la lettura dell'articolo 9, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, provvede a togliere ogni dubbio qualificando espressamente la pen-

sione come pensione di reversibilità, quindi comprensiva di tutti gli assegni spettanti in aggiunta alla pensione (articolo 236 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092) i quali avendo la stessa natura della pensione sono parte integrante di essa.

Le innovazioni proposte intendono disciplinare in modo più corretto l'istituto del divorzio e responsabilizzare il coniuge istante.

Intendiamo principalmente riconoscere al coniuge divorziato uno status che valga a qualificarlo non come un « estraneo » alla famiglia disciolta, come taluni vorrebbero, ma come « coniuge divorziato » titolare di diritti in proprio derivanti dal precedente rapporto matrimoniale. Si intende inoltre riparare in maniera soddisfacente alle lacune ed incertezze della interpretazione dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; dell'articolo 9-bis della modifica di legge 1° agosto 1978, n. 436, e dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sul punto in cui si richiama « per quanto di ragione » all'articolo 156 del codice civile (vecchio testo).

Per ultimo, ma non in ordine di importanza, intendiamo tutelare moralmente ed economicamente la « madre » per una migliore difesa dei minori onde evitare, per quanto possibile, il naturale risentimento verso il genitore non convivente ed immemore e verso i fratelli di secondo letto che ingiustamente vivono una migliore condizione economica e sociale.

Il Paese si aspetta una perequazione in ogni settore dove vi sia una ingiustizia.

Onorevoli colleghi, è ora che con una sollecita discussione della proposta di legge sottoposta al vostro esame, manteniamo fede a quelle promesse fatte durante la campagna del referendum per introdurre modifiche adeguate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Determinazione dell'assegno periodico).

In caso di divorzio l'assegno periodico di cui all'articolo 5, comma quarto, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, non può essere inferiore ad un terzo dei redditi globali percepiti dall'obbligato, qualora l'altro coniuge versi nelle seguenti condizioni:

- 1) non goda di altri redditi;
- 2) sia inabile a lavoro retribuito ovvero abbia compiuto alla data della richiesta di divorzio l'età di anni 40;
- 3) non sia stato dichiarato colpevole di uno dei fatti di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e non abbia dato causa, per fatti a lui addebitabili, alla separazione personale.

In presenza di figli minori o invalidi civili, l'assegno periodico non può essere inferiore alla metà dei redditi dell'obbligato.

L'assegno periodico in favore del coniuge divorziato cessa se quest'ultimo passa a nuove nozze o notoriamente convive « *more uxorio* ».

L'assegno periodico non determinato in percentuale di reddito da lavoro dipendente viene adeguato annualmente al costo della vita sulla base degli indici ISTAT.

ART. 2.

La sentenza di divorzio non può essere pronunciata se il coniuge a carico del quale è posto un assegno periodico non dimostra di essere in grado di adempiere l'obbligazione.

Il tribunale dispone, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi istruttori ai fini dell'accertamento dell'esistenza di redditi o di proventi di lavoro.

ART. 3.

(Uso del cognome del marito).

La moglie può essere autorizzata dal Tribunale a conservare il cognome del marito se la rottura del matrimonio non è a lei addebitabile o comunque in presenza di un particolare interesse suo o dei figli.

ART. 4.

(Annotazione dell'assegno periodico sul libretto di lavoro).

Il lavoratore dipendente condannato, con sentenza passata in giudicato, alla corresponsione dell'assegno periodico di cui agli articoli 5, comma quarto, 6, comma quarto, e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, anche se emigrato all'estero, è tenuto a farne denuncia all'Ufficio del lavoro.

La sentenza di condanna alla corresponsione dell'assegno è annotata sul libretto di lavoro o sul libretto internazionale. Il datore di lavoro, a richiesta del coniuge divorziato beneficiario, è tenuto a versargli direttamente l'importo dell'assegno rivalendosene nei confronti del lavoratore.

ART. 5.

(Pensione di reversibilità per i matrimoni anteriori alla legge 1° dicembre 1970, n. 898).

In caso di divorzio di matrimonio contratto anteriormente all'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1970, n. 898, il coniuge a cui non è stata addebitata la rottura del matrimonio conserva, alla morte dell'altro coniuge, il diritto alla pensione di reversibilità che gli sarebbe spettata in base alle leggi vigenti.

Tale diritto compete per intero al soggetto indicato nel comma precedente anche quando il titolare della pensione abbia contratto nuovo matrimonio, lasciando un coniuge superstite a cui spetta la pensione di reversibilità. Con decreto del

Ministro competente emanato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di rimborso all'ente erogatore delle maggiori spese da questo sostenute fino all'esaurirsi dei casi di divorzio dei matrimoni contratti anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898

ART 6

(Pensione di reversibilità per i casi non previsti dall'articolo 1)

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite ed al coniuge, o ai coniugi divorziati che hanno contratto matrimonio dopo l'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ed ai quali non sia stata addebitata la rottura del matrimonio con sentenza passata in giudicato, in proporzione alla durata dei rispettivi matrimoni

ART 7

(Pensione di reversibilità del figlio)

La pensione di reversibilità spettante ai genitori per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio, in caso di genitori divorziati, e attribuita automaticamente dall'ente erogatore di pensione in parti uguali a ciascun genitore

Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro

Analogamente si provvede in caso di divorzio per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

ART 8

(Assegno a carico dell'eredità)

L'articolo 9-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente

« Gli eredi del coniuge obbligato al pagamento di un assegno periodico, non ti-

tolare di pensione diretta o titolare di pensione non reversibile, ovvero di pensione che, pur reversibile, sia inferiore all'assegno periodico, sono tenuti a corrispondere al coniuge superstite divorziato l'intero assegno periodico ovvero la differenza tra l'importo dell'assegno e quello della pensione.

In accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze ».

ART. 9.

(Ripartizione dell'indennità di liquidazione).

Il coniuge divorziato ha diritto ad una percentuale dell'indennità di liquidazione percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se tale indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.

Tale percentuale è pari al 40 per cento della indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

ART. 10.

(Pensione di reversibilità in caso di divorzio a seguito di separazione con addebito).

La separazione, ancorché dichiarata addebitabile esclusivamente ad uno dei coniugi, non priva costoro del diritto alla pensione di reversibilità.

Tale diritto spetta al coniuge superstite in proporzione alla durata del legame matrimoniale fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale. Il computo della pensione è di competenza dell'ente erogatore.

In caso di separazione addebitata ad entrambi i coniugi la pensione di reversibilità spetta per intero al coniuge superstite.

Analogamente si provvede in caso di divorzio.

ART. 11.

(Pignorabilità di stipendi, salari e pensioni per il soddisfacimento dell'assegno periodico).

Gli stipendi, salari e retribuzioni, nonché le pensioni e gli altri assegni pensionabili corrisposti dallo Stato o da altri Enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché di ogni altro ente datore di lavoro, sono soggetti a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà, per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5, comma quarto, 6, comma quarto, e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Ai fini della determinazione della quota soggetta a sequestro o pignoramento per il soddisfacimento dell'assegno periodico, vengono computati anche gli assegni o gli emolumenti accessori.

ART. 12.

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Le pene previste dall'articolo 570 del codice penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare si applicano anche al coniuge divorziato se si sottrae, con qualsiasi mezzo, alla corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5, comma quarto, 6, comma quarto, e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

La pena è raddoppiata quando il fatto di cui al comma precedente è commesso in violazione di un obbligo di mantenimento di figli minori o invalidi.

ART. 13.

(Domicilio del coniuge obbligato).

Il coniuge divorziato, obbligato al versamento di un assegno periodico, è tenu-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to a notificare entro 30 giorni il suo cambiamento di domicilio al coniuge assegnatario.

In caso di inadempienza, su semplice denuncia del coniuge divorziato creditore il coniuge obbligato è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 14.

(Esenzioni dal bollo).

Tutti gli atti relativi ai procedimenti diretti ad ottenere la determinazione, la corresponsione e la revisione dell'assegno periodico sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa e spesa.

ART. 15.

I ricorsi previsti dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono di competenza del Foro del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione.

ART. 16.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Essa si applica anche ai casi nei quali è già intervenuto provvedimento del giudice.